



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 3/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **PALUMBO S.p.A.** per l'attività di cantieristica navale svolta nello stabilimento sito in via San Raineri s.n.c. del Comune di Messina.

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 73 del 19.01.2018

DETERMINAZIONE N. 78 del 30/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;

VISTO Il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTA l'istanza della Ditta **Palumbo S.p.A.**, trasmessa dal SUAP territorialmente competente in delega alla CCIAA di Messina, acquisita al Protocollo generale di questo Ente al n° 19827/17 del 06.06.2017, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lettere a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di cantieristica navale svolta nello stabilimento sito in via San Raineri s.n.c. del Comune di Messina;

VISTI il D.R.S. n° 212 del 16.03.2009, con il quale veniva rilasciata da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera diffuse prodotte durante le operazioni di sabbiatura e verniciatura di

- unità navali, e i successivi DD.RR.SS. di modifica n° 259 del 07.04.2009 e n° 539 del 19.06.2009 ancora vigenti;
- VISTO** l'A.A. n° 15/2010 del 20.05.2010 rilasciato da questa Direzione per le emissioni in atmosfera convogliate prodotte dall'attività di saldatura (punti di emissione E1 e E2) ancora vigente;
- VISTO** il rinnovo allo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dal lavaggio delle carene delle navi rilasciato dall'AMAM di Messina con nota protocollo n° 3745 del 13.02.2017 (All. 1);
- VISTO** il parere favorevole dell'UTA di Messina, acquisito durante la Conferenza dei servizi istruttoria del 25.07.2017;
- VISTO** il parere favorevole a condizione dell'AMAM, protocollo n° 17180 del 08.08.2017 acquisito durante la Conferenza dei servizi del 25.07.2017, a completamento del rinnovo già rilasciato, che autorizza la Ditta a scaricare nella rete comunale delle acque nere anche le acque di dilavamento dei piazzali e delle coperture previo trattamento chimico-fisico (All. 2);
- VISTO** il parere favorevole di competenza dell'ARPA ST di Messina, trasmesso con nota protocollo n° 63242 del 31.10.2017, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 38237/17 (All. 3);
- VISTO** il parere sindacale favorevole trasmesso con nota protocollo n° 318563 del 21.12.2017, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 271/08 del 04.01.2018, che tiene conto della compatibilità ai fini urbanistico-edilizi attestata dal Dip. Edilizia Privata, protocollo n° 293386 del 23.11.2017 e degli aspetti igienico-sanitari;
- RITENUTO** che la presente autorizzazione sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 15.05.2017

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **Palumbo S.p.A.** ai sensi del comma 1 lettere a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di cantieristica navale svolta nello stabilimento sito in via San Raineri s.n.c. del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Vengono fissati i limiti alle emissioni convogliate in atmosfera per i punti già autorizzati (E1 e E2) e per il **nuovo punto di emissione** (E3) relativo all'impianto di ossitaglio a propano alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punti di emissione	Provenienza	Limite Inquinanti mg/Nm ³
E1, E2	Impianto di abbattimento fumi saldatura	Polveri ¹ : 10 Ossidi di azoto ² : 500 Cromo e suoi composti ¹ : 0.1 Manganese e suoi composti ³ : 5 Nichel e suoi composti ¹ : 0.1 Zinco e suoi composti ⁴ : 5
E3	Ossitaglio	Polveri ¹ : 10 Ossidi di azoto ² : 500 Cromo e suoi composti ¹ : 0.1 Manganese e suoi composti ³ : 5 Nichel e suoi composti ¹ : 0.1

¹ D.P.R. n° 59/13 all. 1 lettera hh) "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"

² D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, All. 1 Parte II Punto 3 Classe V

³ D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, All. 1 Parte II Punto 2 Classe III

⁴ D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, Art. 271 comma 6 "Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissioni, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente."

Art. 2) La Ditta, **solo per il nuovo punto di emissione E3**, dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto in cui si svolgono le operazioni di ossitaglio a propano, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina e al Dip. Ambiente e Sanità del Comune di Messina. La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni ai punti E1, E2 ed E3 comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all' S.T. ARPA di Messina e al Dip. Ambiente e Sanità del Comune di Messina, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Inoltre:

- i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile riportando il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
- i condotti, le sezioni, i siti di prelievo e le relative piattaforme di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- dovranno essere attenzionati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza della normativa vigente;
- qualora si verificassero malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, il Gestore è tenuto ad interrompere le attività correlate, dandone comunicazione agli organi di controllo entro 24 h e riavviando l'impianto interessato solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento;
- il Gestore ha l'obbligo di informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) La Ditta dovrà effettuare sulle navi le operazioni di lavaggio ad alta pressione, di sand-blasting e hydro-blasting e di applicazione di rivestimento con tecnologia *airless* all'interno del bacino di carenaggio ad una quota di -13 m rispetto al piazzale con il posizionamento dei teloni lungo la parte di bacino di carenaggio libera ed accessibile. Tutte le lavorazioni dovranno essere svolte in condizioni meteorologiche ottimali con particolare riferimento all'intensità del vento.

Art. 5) La Ditta dovrà installare, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento unico conclusivo dell'AUA, ad un'altezza di almeno 3 m dal piano stradale, una postazione anemometrica che misuri e registri la velocità e la direzione del vento. Le lavorazioni di cui all'art. 4 dovranno essere sospese qualora si registri un valore medio di velocità del vento, su un intervallo temporale di 10 minuti, pari o superiore a 30 Km/h.

Art. 6) La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, alla S.T. ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Art. 7) La Ditta dovrà installare, per la valutazione del bilancio idrico, un misuratore/registratore di portata con funzione di contatore/totalizzatore in uscita dall'impianto di depurazione e prima dell'immissione delle acque di scarico in fognatura e dovrà effettuare "*una tantum*" la determinazione dei parametri **idrocarburi totali, stagno, zinco e rame** in aggiunta ai parametri dichiarati al punto 7 della scheda A allegata all'istanza.

Art. 8) La Ditta dovrà rispettare i valori limite di di emissione per gli scarichi in pubblica fognatura così come previsti nella Tab 3 All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 nonché tutte le altre prescrizioni contenuti nell'autorizzazione n° 21/S/2017 del 13.02.2017 rilasciata dall'AMAM (All. 1-2)

Art. 9) La Ditta dovrà istituire una banca dati in formato cartaceo o elettronico da tenere presso lo stabilimento visionabile dagli Enti competenti per il controllo che riporti:

- 1) nome della nave;
- 2) generalità dell'armatore;
- 3) tipologia delle lavorazioni eseguite;
- 4) durata delle lavorazione (con ora e data di inizio e fine);
- 5) dimensione della nave e superfici interessate dalle lavorazioni;
- 6) nome commerciale, tipologia e quantitativi materie prime utilizzate per tipo di lavorazione. (Per i prodotti contenenti COV anche il nome commerciale del prodotto, i litri o i chili utilizzati, peso specifico ed il contenuto in COV espresso in g/Kg o in g/l; per le attività di saldatura anche il numero di elettrodi e la quantità di filo continuo utilizzati);
- 7) generalità del Responsabile preposto al controllo delle attività ed al rispetto degli accordi contrattuali e delle prescrizioni normative;
- 8) quantitativi di acque utilizzate per i lavaggi delle navi e della pulizia del bacino (volumi di approvvigionamento, volumi registrati allo scarico e la stima del contributo derivante dalle acque di dilavamento piazzali nell'impianto di depurazione).

La Ditta dovrà trasmettere agli Enti competenti con cadenza annuale una relazione riepilogativa delle attività svolte.

Art. 10) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Messina territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 11) Il Dipartimento dell' S.T. ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 12) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 13) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 14) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 15) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, alla Ditta interessata, alla S.T. ARPA di Messina e al Dip. Ambiente e Sanità del Comune di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 16) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in via San Raineri s.n.c. del Comune di Messina.

Art. 16) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **Palumbo S.p.A.** ai sensi del comma 1 lettere a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di cantieristica navale svolta nello stabilimento sito in via San Raineri s.n.c. del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Vengono fissati i limiti alle emissioni convogliate in atmosfera per i punti già autorizzati (E1 e E2) e per il nuovo punto di emissione (E3) relativo all'impianto di ossitaglio a propano alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punti di emissione	Provenienza	Limite Inquinanti mg/Nm ³
E1, E2	Impianto di abbattimento fumi saldatura	Polveri ¹ : 10 Ossidi di azoto ² : 500 Cromo e suoi composti ¹ : 0.1 Manganese e suoi composti ³ : 5 Nichel e suoi composti ¹ : 0.1 Zinco e suoi composti ⁴ : 5
E3	Ossitaglio	Polveri ¹ : 10 Ossidi di azoto ² : 500 Cromo e suoi composti ¹ : 0.1 Manganese e suoi composti ³ : 5 Nichel e suoi composti ¹ : 0.1

¹ D.P.R. n° 59/13 all. 1 lettera hh) "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"

² D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, All. 1 Parte II Punto 3 Classe V

³ D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, All. 1 Parte II Punto 2 Classe III

⁴ D.Lgs. n° 152/06 e ss. mm.ii. Parte Quinta, Art. 271 comma 6 "Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissioni, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente."

Art. 2) La Ditta, solo per il nuovo punto di emissione E3, dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio dell'impianto in cui si svolgono le operazioni di ossitaglio a propano, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina e al Dip. Ambiente e Sanità del Comune di Messina. La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza annuale la misurazione delle emissioni ai punti E1, E2 ed E3 comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all' S.T. ARPA di Messina e al Dip. Ambiente e Sanità del Comune di Messina, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Inoltre:

- i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile riportando il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
- i condotti, le sezioni, i siti di prelievo e le relative piattaforme di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- dovranno essere attenzionati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza della normativa vigente;
- qualora si verificassero malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, il Gestore è tenuto ad interrompere le attività correlate, dandone comunicazione agli organi di controllo entro 24 h e riavviando l'impianto interessato solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento;
- il Gestore ha l'obbligo di informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) La Ditta dovrà effettuare sulle navi le operazioni di lavaggio ad alta pressione, di sand-blasting e hydro-blasting e di applicazione di rivestimento con tecnologia *airless* all'interno del bacino di carenaggio ad una quota di -13 m rispetto al piazzale con il posizionamento dei teloni lungo la parte di bacino di carenaggio libera ed accessibile. Tutte le lavorazioni dovranno essere svolte in condizioni meteorologiche ottimali con particolare riferimento all'intensità del vento.

Art. 5) La Ditta dovrà installare, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento unico conclusivo dell'AUA, ad un'altezza di almeno 3 m dal piano stradale, una postazione anemometrica che misuri e registri la velocità e la direzione del vento. Le lavorazioni di cui all'art. 4 dovranno essere sospese qualora si registri un valore medio di velocità del vento, su un intervallo temporale di 10 minuti, pari o superiore a 30 Km/h.

Art. 6) La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, alla S.T. ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Art. 7) La Ditta dovrà installare, per la valutazione del bilancio idrico, un misuratore/registratore di portata con funzione di contatore/totalizzatore in uscita dall'impianto di depurazione e prima dell'immissione delle acque di scarico in fognatura e dovrà effettuare "*una tantum*" la determinazione dei parametri **idrocarburi totali, stagno, zinco e rame** in aggiunta ai parametri dichiarati al punto 7 della scheda A allegata all'istanza.

Art. 8) La Ditta dovrà rispettare i valori limite di di emissione per gli scarichi in pubblica fognatura così come previsti nella Tab 3 All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 nonché tutte le altre prescrizioni contenuti nell'autorizzazione n° 21/S/2017 del 13.02.2017 rilasciata dall'AMAM (All. 1-2)

Art. 9) La Ditta dovrà istituire una banca dati in formato cartaceo o elettronico da tenere presso lo stabilimento visionabile dagli Enti competenti per il controllo che riporti:

- 9) nome della nave;
- 10) generalità dell'armatore;
- 11) tipologia delle lavorazioni eseguite;
- 12) durata delle lavorazione (con ora e data di inizio e fine);
- 13) dimensione della nave e superfici interessate dalle lavorazioni;
- 14) nome commerciale, tipologia e quantitativi materie prime utilizzate per tipo di lavorazione.
(Per i prodotti contenenti COV anche il nome commerciale del prodotto, i litri o i chili utilizzati, peso specifico ed il contenuto in COV espresso in g/Kg o in g/l; per le attività di saldatura anche il numero di elettrodi e la quantità di filo continuo utilizzati);
- 15) generalità del Responsabile preposto al controllo delle attività ed al rispetto degli accordi contrattuali e delle prescrizioni normative;
- 16) quantitativi di acque utilizzate per i lavaggi delle navi e della pulizia del bacino (volumi di approvvigionamento, volumi registrati allo scarico e la stima del contributo derivante dalle acque di dilavamento piazzali nell'impianto di depurazione).

La Ditta dovrà trasmettere agli Enti competenti con cadenza annuale una relazione riepilogativa delle attività svolte.

Art. 10) La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Messina territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 11) Il Dipartimento dell' S.T. ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 12) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 13) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 14) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 15) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, alla Ditta interessata, alla S.T. ARPA di Messina e al Dip. Ambiente e Sanità del Comune di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 16) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in via San Raineri s.n.c. del Comune di Messina.

Art. 16) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 16.01.2018

IL DIRIGENTE F.F.
Dott. Francesco Roccaforte



I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, lì 16.01.2018

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 24/01/18 Il Funzionario

IL DIRIGENTE F.F.
Dott. Francesco Roccarforte

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____
impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F.F.

D.ssa Maria Grazia Nalli



AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.

Ufficio Allacci Rete Fognaria

Viale Giostra 98152 Messina - Tel. 090/3687 - 787 - 788 Fax 090/3687-745

Prot.n° 3745

Messina 13/02/2017

Autorizzazione 21/S/2017

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione allo scarico nella rete interna acque nere delle acque provenienti dal lavaggio delle carene delle navi, effettuato all'interno del bacino di carenaggio sito in Via San Raineri (ME)
Ditta: Palumbo S.p.A

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'istanza presentata, tramite S.U.A.P. ai sensi del D.P.R. 160/2010, dalla Sig.ra Latino Alessandra nella qualità di legale rappresentante della ditta in oggetto indicata, assunta al protocollo di questa Azienda in data 27/01/2017 al n° 3745, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nella rete interna fognaria le acque provenienti dal lavaggio delle carene delle navi, effettuato all'interno del bacino di carenaggio sito in Via San Raineri (ME) ai sensi ai sensi dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986;

Visto il Regolamento del servizio della fognatura della Città, approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione AMAM n° 14 del 25/03/03;

Vista l'autorizzazione di allaccio alla rete comunale acque nere n° 138/2007 del 20/07/2007 ed il relativo attestato di avvenuto allaccio, rilasciati da questa Azienda alla stessa ditta;

Vista l'autorizzazione allo scarico n° 59/S/2013 del 31/05/2013 rilasciata da questa Azienda alla stessa ditta;

Vista la dichiarazione con la quale la ditta dichiara che non sono variate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e né i relativi punti di scarico;

Visto il certificato di analisi dei reflui;

Visti gli atti d'Ufficio;

Vista la Delibera del C.I.T.A.I del 4/02/1977

Vista la L.R. 15/05/1986 n° 27;

Visto il D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. 25/02/2010 n° 36;

Vista la circolare 4 Aprile 2002 n° 19906 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia;

Vista la nota prot. n° 3336 del 4/07/2005 con la quale il Comune di Messina, in sede di conferenza dei servizi del 9/05/2005, attribuisce a questa Azienda la titolarità al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico in fognatura degli insediamenti produttivi e/o assimilabili;

AUTORIZZA

Ai sensi, dell'art. 40 della L.R. 15/05/1986 n° 27 e del D. Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n° 4 del 16/01/2008 e dalla L. 25/02/2010 n° 36 per quattro anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento la Sig.ra Latino Alessandra a scaricare nella rete interna acque nere, previo trattamento di depurazione, le acque provenienti dal lavaggio delle carene delle navi, effettuato all'interno del bacino di carenaggio sito in Via San Raineri (ME) ed alle seguenti condizioni:

- 1) Lo scarico sia conforme ai valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 Alleg. 5 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) Che i rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento e che i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- 3) Gli oli e i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui, ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate ed i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- 4) Che gli scarichi provenienti dai servizi igienici e dall'impianto di lavaggio siano sempre separati al fine di poter effettuare attraverso il pozzetto di campionamento, realizzato subito a monte del corpo recettore le analisi chimiche di controllo;
- 5) Venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino della normalità;
- 6) È vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ed essi addette e gli altri insediamenti allacciati. È in particolare vietato l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- 7) Vengano pulite periodicamente le vasche, con l'asportazione dei fanghi e degli oli, ottenuti durante la depurazione del refluo, al fine di garantire un efficiente sistema di trattamento;
- 8) Le acque meteoriche raccolte sulle superfici impermeabili del fabbricato e sulle aree scoperte devono essere raccolte con una canalizzazione esclusiva e convogliate nella rete acque bianche, se esistente previa autorizzazione del Municipio di Messina;

E' fatto, altresì, obbligo di:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso d'ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare a questa Azienda ogni mutamento che intervenga nel ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà;
- c) autorizzare questa Azienda a far effettuare, all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e d'attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

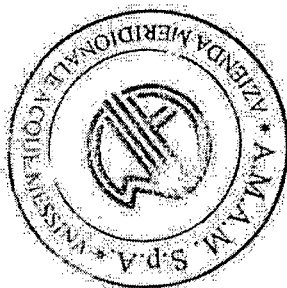
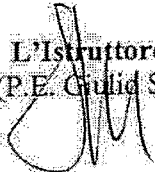
La presente autorizzazione annulla e sostituisce in ogni sua parte ogni atto autorizzativo e prescritto precedentemente rilasciato tacitamente o espressamente per gli scarichi in oggetto, ed ai sensi dell'art. 124 c. 12 del D.Lgs. 152/2006 è valida relativamente alle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi indicate nel presente provvedimento e che eventuali modifiche delle stesse comportano il preventivo ottenimento di nuova autorizzazione.

La mancata osservanza dei limiti qualitativi e delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potranno comportare ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui all'art. 133 e 137 dello stesso decreto e dell'art. n° 1 della L. 25/02/2010 n° 36.

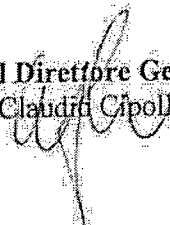
Il presente provvedimento è rilasciato con la clausola "salvo i diritti dei terzi" e pertanto non attribuisce al concessionario diritti soggettivi verso i terzi e fatti salvi tutti gli altri pareri, N.O. autorizzazioni e vincoli previsti per Legge da conseguire a cura della Ditta. Si ripete, comunque, che per tali aspetti l'Azienda AMAM ed il suo personale sono esentati da ogni e possibile responsabilità.

Il rinnovo del presente provvedimento dovrà essere richiesto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19/10/2011 n° 227 sei mesi prima della scadenza

L'Istruttore
(P.E. Giulio Spoto)



Il Direttore Generale
(Claudio Cipollini)



Il sottoscritto intestatario della superiore autorizzazione dichiara di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui essa è subordinata.
Dichiara, altresì, di avere ritirato in data odierna, mediante consegna fatta nelle proprie mani, l'originale in bollo dell'autorizzazione stessa.

Messina,

Firma per ricevuta

Leggi Messaggio

PROT. INT. N. 4826/VI DIR
del 09.08.2017

All. 2

Da: "Per conto di: amamspa@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: protocollo@pec.prov.me.it

CC:

Ricevuto il: 08/08/2017 09:16 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: prat.03666470632

Priorità: normale

[prot.17180.pdf\(293975\)](#)

- Mostra Certificato

- Azioni ▼

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS TEST

in allegato si invia quanto in oggetto

CITTA' METROPOLITANA
di MESSINA

ENTRATA

08/08/2017

Protocollo n. 0027780/17

6 DIR

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA FOCTA IN ENTRATA
- 8 AGO. 2017
"PROTOCOLLO GENERALE E ARCHIVIO"

CAP
RABOVANO
11/8/17
el



AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A

Allacci rete Fognaria

Viale Giostra 98152 Messina - Tel. 090/3687 - 787 - 788 Fax 090/ 3687 745

Prot. n° 17180

Messina

8/08/2017

Oggetto: Prat. 03666470632-06052017-1749 rinnovo autorizzazione allo scarico

Ditta: Palumbo

protocollo@pec.prov.me.it

Città Metropolitana Messina
6° Direzione Ambiente
Via Lucania
98124 Messina

Con riferimento al Verbale Conferenza di Servizi istruttoria n°25cds A.U.A. del 25.07.2017 trasmesso con Vs. nota prot. n° 4478 del 26/07/2017, assunta al protocollo di questa Azienda in data 31/07/2017 al n° 17180 con la quale si chiede di riformulare il parere, già espresso ed alla luce di quanto emerso in seno alla Conferenza sopra citata, si evidenzia che:

- Dalla relazione tecnica presentata dalla Ditta si evince che le superfici dei piazzali presentano dimensioni limitate se rapportate all'estensione del bacino di carenaggio, quest'ultimo utilizzato come bacino di raccolta delle acque meteoriche;
- Dalla stessa relazione si desume che è plausibile supporre che il battente di acqua che si crea all'interno del bacino durante gli eventi meteorici è limitato affinché vi sia un'adeguata attivazione della pompa di sollevamento, in considerazione del fatto che nel contempo si verifica un fenomeno di evapotraspirazione;
- Il volume di acque meteoriche così raccolte, trattate dall'impianto e scaricate in pubblica fognatura, sarebbero di entità ridotta in considerazione da quanto desunto dalla Ditta richiedente;
- Dalla scheda tecnica dell'impianto, costituito da un impianto Chimico-Fisico con integrazione di un disoleatore a pacchi lamellari, le portate massime di progetto trattate sono di 1 m³/h;
- Secondo quanto dichiarato dalla Ditta sui piazzali non viene eseguita alcuna tipologia di lavorazione riconducibile all'attività dell'Azienda, se non per lo spostamento di automezzi, gru, camion, etc. e che i rifiuti prodotti dall'attività lavorativa sono ben confinati e protetti da apposite coperture;

Per quanto sopra:

si esprime parere favorevole a scaricare nella rete comunale acque nere, le acque di dilavamento dei piazzali e delle coperture previo trattamento chimico fisico a condizione che:

- 1) Le portate recapitanti in pubblica fognatura non siano superiori alle portate massime di progetto trattate dall'impianto, ovvero di 1 m³/h;
- 2) Che le stesse vengano trattate in un periodo successivo all'evento meteorico;
- 3) Lo scarico di dette acque sia conforme ai valori limite di emissione previsti dalla Tab 3, Alleg. 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii



L'Istruttore
(Giulio Spoto)

PROT. INT. N. 6534/V1 DIR
del 02.11.2017

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: arpamessina@pec.arpa.sicilia.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: protocollo@pec.prov.me.it

CC:

Ricevuto il: 31/10/2017 01:04 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comune di Messina Ditta Palumbo S.p.A. - Richiesta A.U.A.

Priorità: normale

[63242.pdf\(596537\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS SENT](#) [ITEMS TEST](#)



GA

PAOLAZZO
02.11.17
CE



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
STRUTTURA TERRITORIALE DI MESSINA
Via G. La Farina, is. 105 - 98123 Messina
Tel. 090 3653421 - fax. 090 3653441
e-mail: dapchimicome@arpa.sicilia.it
[pec: arpamessina@pec.arpa.sicilia.it](mailto:pec:arpamessina@pec.arpa.sicilia.it)

U.O. AERCA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Trasmessa a mezzo PEC

ARPA SICILIA - ST. Messina



Tit. 01.18.00 Partenza
Nr.0063242 Data 31/10/2017

e, p.c.

Alla Città Metropolitana di Messina
Ufficio VI Direzione Ambiente
Via Lucania, n. 20
98124 MESSINA
protocollo@pec.prov.me.it

Alla ST1 - Controlli ambientali
ARPA Sicilia
Via S. Lorenzo 312/G
90146 PALERMO

Oggetto: Comune di Messina – Ditta Palumbo S.p.A.
Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.

In riferimento all'oggetto si trasmette il parere di competenza redatto da questa
Struttura Territoriale.

Messina, 31.10.2017

Il Direttore della Struttura Territoriale
Dr. Antonino Marchese



Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Via San Lorenzo 312/g - 90146, Palermo
C.F. 97169170822 - P.IVA 05086340824
Sito istituzionale: www.arpa.sicilia.it
e-mail: arpa@arpa.sicilia.it; [pec: arpa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:pec:arpa@pec.arpa.sicilia.it)

Visto l'art. 90 della L.R. 03.05.2001, n. 6 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", come modificato ed integrato dall'art. 94 della L.R. 16.04.2003, n.4, dall'art. 35 della L.R. 31.05.2004, n. 9 e dall'art. 6 della L.R. 21.05.2005, n. 5, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia);

Visto il D.A. n. 165/GAB del 01.06.2005 dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il "Regolamento sull'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente" (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 del 08.07.2005), che all'art. 1, comma 3, lett. b), prevede che Arpa svolga, nell'ambito delle attività istituzionali di prevenzione e protezione ambientale, funzioni di supporto tecnico alla Regione siciliana e che all'art. 34 "Rapporti con le province regionali" prevede che *"Le province regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative proprie in campo ambientale, di cui all'art. 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, si avvalgono del supporto tecnico dell'A.R.P.A.-Sicilia"*, anche istituendo apposite convenzioni e protocolli;

Visto il D.D.G. n. 315 del 13.06.2005 di presa d'atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia), ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto assessoriale n. 175/GAB del 09.08.2007 "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", che all'art. 5, comma 4, stabilisce che: *"L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente rende un parere consultivo, nell'ambito delle attività istituzionali di supporto tecnico alla Regione siciliana previste per l'agenzia dall'art. 1, comma 3, del regolamento adottato con decreto assessoriale 1 giugno 2005. Il parere viene reso solo per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del presente decreto che presentino caratteristiche di elevato impatto ambientale"*;

Visto il D.A. 28 febbraio 2008 "Approvazione dell'accordo di programma tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente A.R.P.A. Sicilia" che individua nella Parte II, punto 5 quali attività istituzionali non obbligatorie il *"supporto alle funzioni di amministrazione attiva richieste dalle autorità competenti: attività di consulenza e di controllo"* e nello specifico *"a rendere pareri sulle richieste di rilascio o di rinnovo di autorizzazioni presentate o di approvazione di progetti, dai quali emerga un giudizio di conformità con la normativa vigente e più in generale di compatibilità ambientale e di tutela della salute."*

Nell'esercizio dell'attività di consulenza l'A.R.T.A. (e le altre amministrazioni competenti), specie in occasione di partecipazione ad organismi collegiali (quali, ad es. le conferenze di servizi), avrà cura di richiedere all'Agenzia prestazioni diverse da quelle di competenza di altri organi consultivi tecnici (Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente (CPTA), Soprintendenze per i beni culturali, uffici del Genio civile, ecc.) o delle stesse amministrazioni richiedenti o di altri organi di amministrazione attiva, onde evitare conflitti e sovrapposizioni di competenze"



- Vista la L.R. n. 26 del 09.05.2012 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale", che all'art. 11, comma 110 determina la soppressione delle C.P.T.A. e assegna le relative funzioni all'A.R.T.A. - D.R.A.;
- Vista la nota prot. n. 41477 del 12.07.2012 dell'ARTA, avente per oggetto "Disposizioni per le U.O. periferiche del Servizio 2/DRA (ex Uffici di Segreteria delle CPTA) a seguito della L.R. 9 maggio 2012, n. 26" nella quale si dispone che *"gli uffici periferici provvederanno all'istruzione delle pratiche ed alla convocazione della conferenza dei Servizi prevista dall'art. 269 del D. Lgs. n. 152/06 e provvederanno a definire il rapporto istruttorio conclusivo del procedimento"*, e che *"per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/06, delegate alle Province Regionali, va evidenziato che l'abolizione delle C.P.T.A. comporta la decadenza automatica dell'obbligo di acquisizione del relativo parere"*;
- Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale";
- Visto il D.D.G. n. 32 del 20.02.2014 "Approvazione funzionigramma delle articolazioni organizzative di ARPA Sicilia ex D.D.G. n. 01/2010", come modificato dal D.D.G. n. 376 del 12.11.2014 e dal D.D.G. n. 669 del 27.12.2016;
- Vista la nota prot. REP_PROV_ME/ME-SUPRO/0005283 del 06.06.2017 del SUAP del Comune di Messina, acquisita al prot. ARPA n. 34513 del 08.06.2017, con la quale è stata trasmessa a mezzo PEC l'istanza di A.U.A. della Ditta Palumbo S.p.A. ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e ss.mm.ii. per il cantiere navale sito in via San Raineri snc nel Comune di Messina, comprensiva di documentazione tecnica allegata,
- Vista la nota prot. n. 21399/2017 del 16.06.2017 dell'Ufficio A.U.A. della Città Metropolitana di Messina - VI Direzione Ambiente, ns. prot. n. 37380 del 20.06.2017, con la quale è stata convocata una Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 12.07.2017,
- Vista la nota prot. n. 24162/2017 del 10.07.2017, assunta al prot. ARPA n. 42781 del 12.07.2017, con la quale lo stesso Ufficio A.U.A. della Città Metropolitana di Messina - VI Direzione Ambiente ha rinviato la Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 25.07.2017, nel corso della quale questa S.T. non ha potuto esprimere parere avendo ricevuto la documentazione tecnica in tempo non congruo ad eseguire le valutazioni di competenza,
- Vista la nota prot. REP_PROV_ME/ME-SUPRO/0008869 del 18.07.2017 del SUAP del Comune di Messina, acquisita al prot. ARPA n. 44795 del 21.07.2017, con la quale sono stati trasmessi a mezzo PEC ulteriori allegati tecnici indispensabili per l'espressione del parere di competenza, e non già ricompresi nel primo invio sopra citato,
- Vista la nota prot. n. 26735/2017 del 27.07.2017 dell'Ufficio A.U.A. della Città Metropolitana di Messina - VI Direzione Ambiente, assunta al prot. ARPA n. 46242 del 28.07.2017, con cui è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 25.07.2017, nel quale veniva fissata un'ulteriore Conferenza dei Servizi per il giorno 05.09.2017,
- Vista la nota prot. n. 30428/17 del 07.09.2017 dell'Ufficio A.U.A. della Città Metropolitana di Messina - VI Direzione Ambiente, assunta al prot. ARPA n. 52698 del 08.09.2017,



con cui è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 05.09.2017,

inteso che la valutazione degli elaborati tecnici eseguita da questa S.T. di ARPA Sicilia si riferisce precipuamente alle emissioni ed immissioni in atmosfera e si riferisce univocamente alla valutazione degli elaborati tecnici ricevuti e messi agli atti dell'Ufficio, come di seguito elencati:

- Prot. ARPA n. 34513 del 08.06.2017: Trasmissione pratica n. 03666470632-06052017-1749 - SUAP 1680-03666470632 PALUMBO S.P.A., comprensiva dei seguenti allegati:
 - o SUAPENTE.PDF
 - o 03666470632-06052017-1749.010.PDF.P7M
 - o SUAP ricevuta.PDF
 - o 03666470632-06052017-1749.012.PDF.P7M
 - o 03666470632-06052017-1749.001.MDA.PDF.P7M
 - o 03666470632-06052017-1749.011.PDF.P7M
 - o 03666470632-06052017-1749.SUAP.PDF.P7M
- Prot. ARPA n. 44795 del 21.07.2017: Trasmissione pratica n. 03666470632-06052017-1749 - SUAP 1680-03666470632 PALUMBO S.P.A. [1/2], comprensiva dei seguenti allegati:
 - o SUAPENTE.PDF
 - o 03666470632-06052017-1749.004.PDF.P7M
 - o 03666470632-06052017-1749.005.PDF.P7M
 - o 03666470632-06052017-1749.007.PDF
 - o 03666470632-06052017-1749.006.PDF
- Prot. ARPA n. 44795 del 21.07.2017: Trasmissione pratica n. 03666470632-06052017-1749 - SUAP 1680-03666470632 PALUMBO S.P.A. [2/2], comprensiva dei seguenti allegati:
 - o SUAPENTE.PDF
 - o 03666470632-06052017-1749.003.PDF.P7M
 - o 03666470632-06052017-1749.008.PDF
 - o 03666470632-06052017-1749.009.PDF
 - o 03666470632-06052017-1749.SUAP.PDF.P7M

fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti ed Organismi al rilascio di ogni ulteriore eventuale autorizzazione, prescrizione, concessione, nulla osta o quant'altro necessario per il caso di specie, nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili,

fermo restando che per quant'altro non specificato o riportato deve farsi riferimento alle vigenti norme di cui alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ad ogni altra normativa vigente in materia di tutela ambientale nel territorio regionale,



la scrivente, per gli aspetti di propria competenza ed in relazione agli elaborati progettuali pervenuti, visionati ed esaminati, tenuto conto che la nuova autorizzazione sarà concessa per l'intero stabilimento, esprime parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di funzionamento degli impianti dichiarate a progetto dall'Azienda, con il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse e delle prescrizioni di seguito indicate, in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dai D.A. n. 175/GAB e 176/GAB del 09.08.2007.

Premessa: dalla documentazione fornita dall'Azienda ed acquisita agli atti emerge che l'attività di cantieristica navale svolta dalla Palumbo S.p.A. presso l'insediamento sito nel Comune Messina, in via San Raineri snc, comporta emissioni oggetto di autorizzazione ambientale, come di seguito descritte:

- emissioni convogliate in atmosfera di polveri e sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polveri derivanti dalle operazioni di saldatura svolte in postazione fissa nell'officina "tubisti", nell'officina "carpenteria" e in postazione mobile sulle unità navali o presso i piazzali del cantiere, regolarmente autorizzate con A.A. n. 15/2010 del 20.05.2010, prot. 19481 del 27.05.2010 dalla Provincia Regionale di Messina - 5° Dip. - 1° U.D. - punti di emissione **E1 ed E2**,
- emissioni convogliate in atmosfera di polveri e sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polveri derivanti dalle operazioni di ossi-taglio a propano di superfici metalliche svolte in postazione fissa nell'officina "carpenteria pesante" di nuova autorizzazione - punto di emissione **E3**,
- emissioni diffuse in atmosfera di polveri ed altre sostanze derivanti dall'attività eseguite in bacino di pulizia delle carene e delle opere morte delle navi con idropulitrici, di pulizia e sverniciatura delle stesse con tecniche di sand-blasting ed hydro-blasting e di verniciatura, giusta autorizzazione D.R.S. n. 212 del 16.03.2009, prot. n. 21228 del 18.03.2009 dell'A.R.T.A. - D.R.A. Servizio 3, come modificato dai D.R.S. n. 259 del 07.04.2009, prot. n. 27415 del 09.04.2009, e dal D.R.S. n. 539 del 19.06.2009, prot. n. 49470 del 25.06.2009, sempre dello stesso Ufficio Regionale,
- emissioni di acque reflue derivanti dal lavaggio delle carene delle navi nel bacino di carenaggio e di acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, nonché di acque di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali scoperti, tutte sottoposte a trattamento depurativo e successivo scarico in rete fognaria comunale, giusta autorizzazione n. 59/S/2013 del 31.05.2013 rilasciata dall'A.M.A.M. S.p.A. e successiva nota prot. n. 17180 del 08.08.2017.

Emissioni convogliate: da quanto relazionato dall'Azienda:

le operazioni di saldatura sono svolte mediante saldatrici a filo continuo e saldatrici ad elettrodi e sono assistite da un sistema di aspirazione a braccio mobile dotato di cappa, da porre al di sopra dell'arca di lavoro. I fumi aspirati, prima di



essere emessi in atmosfera, attraversano un triplice stadio filtrante con portata massima di aspirazione pari a 1800 m³/h. Le postazioni di lavoro fisse sono due e si trovano una nel capannone "tubisti" (punto E1) e l'altra nel capannone "carpenteria" (punto E2). Gli inquinanti sono costituiti da polveri, ossidi di azoto, composti contenenti cromo, nichel, manganese e zinco;

- le operazioni relative all'ossitaglio di materiali metallici sono anch'esse assistite da un sistema di aspirazione a braccio mobile dotato di cappa, che si muove solidalmente al cancello seguendone i movimenti sul pantografo. I fumi aspirati, prima di essere emessi in atmosfera, attraversano un triplice stadio filtrante con portata massima di aspirazione pari a 1800 m³/h. La postazione di lavoro fissa si trova nel capannone "carpenteria pesante" (punto E3). Gli inquinanti sono costituiti da polveri, ossidi di azoto, composti contenenti cromo, nichel e manganese.

Anche in considerazione dei risultati analitici fin qui pervenuti a questa S.T. in regime di autocontrollo, fatta salva ogni altra valutazione da parte dell'A.C., si propone di adottare i valori limite di emissione di seguito indicati in tabella, facendo presente che, in questo caso, in presenza di diverse fonti normative, si è applicato il valore limite più restrittivo.

Punto di emissione	Provenienza	Inquinanti	VLE (mg/Nm ³)
E1, E2	Uscita impianto di abbattimento fumi di saldatura	Polveri ¹	10
		Ossidi di azoto ²	500
		Cromo e suoi composti ¹	0,1
		Manganese e suoi composti ³	5
		Nichel e suoi composti ¹	0,1
		Zinco e suoi composti ⁴	5
E3	Uscita impianto di abbattimento fumi di ossitaglio	Polveri ¹	10
		Ossidi di azoto ²	500
		Cromo e suoi composti ¹	0,1
		Manganese e suoi composti ³	5
		Nichel e suoi composti ¹	0,1

¹ Allegato I, lettera hh) "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

² Allegato I, parte II, punto 3, classe V – parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

³ Allegato I, parte II, punto 2, classe III – parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

⁴ Art. 271, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. "Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente."

In merito alle verifiche analitiche in regime di autocontrollo a carico del Gestore si propone la frequenza annuale, dandone congruo preavviso alle Autorità competenti per il



controllo, sulla base dei metodi analitici di riferimento o di dimostrata equivalenza. I metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla vigente normativa tecnica di settore. I certificati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i contenuti minimi di cui al D.A. n. 31/17 del 25.01.1999 ed essere trasmessi alle Autorità competenti per il controllo entro 60 giorni dalla data di esecuzione.

Impianti di abbattimento: dal punto di vista qualitativo i sistemi di abbattimento scelti, anche alla luce delle *"migliori tecnologie disponibili"* ed alle indicazioni contenute nelle *"schede identificative impianti di abbattimento"* contenute nel D.P.R. n. 59/2013, risultano essere compatibili per tipologia con la natura degli effluenti da trattare, pertanto idonei.

Gli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere sottoposti a manutenzione ai fini di garantire la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore ed in accordo alle condizioni di utilizzo. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva e reso sempre disponibile alla consultazione da parte delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.

Nel caso in cui si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, il Gestore dovrà arrestare le attività sorgenti delle emissioni ad essi convogliate fino al ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento. Di tali interventi si dovrà dare evidenza nell'apposito Registro.

Emissioni diffuse: da quanto relazionato dall'Azienda le attività che potrebbero dare origine a emissioni diffuse significative nell'ambito delle lavorazioni eseguite nell'insediamento, sono quelle relative alle operazioni di lavaggio ad alta pressione della carcna, di sand-blasting ed hydro-blasting e di applicazione di prodotti di rivestimento con tecnologia airless, tutte svolte nel bacino di carenaggio, ad una quota pari a circa -13 m.s.l.m. rispetto al piazzale, in condizioni meteo (vento, temperatura, umidità) ottimali per il loro svolgimento e con il posizionamento di teloni lungo la parte di bacino di carenaggio libera ed accessibile.

A tal proposito, si conferma la prescrizione di cui all'art. 3, lettera b) del D.R.S. n. 212 del 16.03.2009, come modificata dal D.R.S. n. 259 del 07.04.2009, relativa all'utilizzo dei teloni.

Per ciò che riguarda, invece, la prescrizione di cui all'art. 3, lettera a) del D.R.S. n. 212 del 16.03.2009, come modificata dal D.R.S. n. 259 del 07.04.2009, che già subordinava in termini generali l'esecuzione delle attività in bacino alla presenza di condizioni meteo ottimali, si propone di vincolare le condizioni di esercizio delle attività sopra citate, che generano per loro natura emissioni diffuse, alle condizioni meteorologiche, con particolare riferimento all'intensità del vento, installando, qualora la Società non ne abbia una già in uso, una postazione anemometrica, per la misurazione e registrazione dei parametri velocità e direzione del vento. Le operazioni di cui al precedente periodo, eseguite sulle superfici esterne delle navi (lavaggio, sabbiatura, verniciatura, etc.) dovranno essere sospese quando si dovesse registrare un valore medio su un intervallo temporale di 10 minuti di 30 Km/h relativo alla velocità del vento (*"brezza tesa"* sulla scala Beaufort). Le attività potranno



riprendere solo quando sarà misurata una velocità media del vento inferiore a 30 km/h sui successivi intervalli di 10 minuti. I dati rilevati dovranno essere registrati e inseriti nella banca dati di cui alla voce "**Prescrizioni Generali**". L'anemometro dovrà essere posizionato ad un'altezza di almeno 3 m dal piano stradale, standardizzando la misura all'altezza di 10 m, e bisognerà valutare ogni possibile perturbazione indotta dagli ostacoli presenti nelle vicinanze dell'anemometro.

Ad ogni modo, qualunque attività che possa originare emissioni diffuse di polveri, gas, vapori, aerosol, andrà condotta nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti comunali e di igiene, nonché di quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., fatte salve specifiche e motivate prescrizioni nonché eventuali provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte dell'autorità sanitaria. Il Gestore dovrà relazionare con cadenza annuale sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei dispositivi utilizzati al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.A. n. 175/GAB del 09.08.2007.

Bilancio idrico: al fine di valutare il bilancio idrico con indicatori misurabili, dovrà essere installato un misuratore/registratore di portata, con funzione di contatore/totalizzatore, in uscita dall'impianto di depurazione e prima dell'immissione delle acque di scarico in fognatura.

Si propone la caratterizzazione, *una tantum*, delle acque di scarico con la determinazione dei parametri **idrocarburi totali, stagno, zinco e rame** in aggiunta ai parametri dichiarati al punto 7 della scheda "A" allegata all'istanza, correlando gli esiti analitici allo stato di funzionamento dell'impianto al momento del campionamento. Dalla valutazione degli esiti analitici l'A.C. potrà integrare il corpo prescrittivo dell'A.U.A. con l'integrazione dei parametri aggiuntivi nell'esecuzione dei futuri controlli.

Gestione delle acque di dilavamento piazzali e di prima pioggia: si prende atto della determinazione dell'A.M.A.M. S.p.A., che autorizza la Società allo scarico delle acque in argomento nella rete fognaria acque nere, alle condizioni indicate nella nota prot. n. 17180 del 08.08.2017.

PRESCRIZIONI GENERALI

Il rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni riportati nel presente parere, qualora recepiti dall'A.C. nel provvedimento di autorizzazione, sono posti in capo alla Palumbo S.p.A. anche nel caso in cui le aree operative dello stabilimento siano utilizzate a qualunque titolo da Società terze, sull'operato delle quali la Palumbo dovrà vigilare per assicurare il rispetto di quanto decretato. In particolare, dovrà tempestivamente segnalare condotte non conformi alla normativa ambientale vigente ed ai dispositivi autorizzativi che possano arrecare un rischio, ancorché potenziale, per l'ambiente e/o per la salute pubblica. Dovrà essere conservata e tenuta a disposizione delle Autorità competenti per il controllo, la documentazione relativa alle commesse ed ai contratti di prestazione d'opera stipulati con Società terze che operano all'interno dell'insediamento.



La Palumbo dovrà istruire una banca dati, in formato cartaceo o elettronico, da tenere presso l'insediamento produttivo, visionabile dagli Enti Competenti per il controllo, che riporti:

- a. nome della nave;
- b. generalità dell'armatore;
- c. tipologia delle lavorazioni eseguite;
- d. durata delle lavorazioni (con ora e data di inizio e fine);
- e. dimensione della nave e superfici interessate dalle lavorazioni;
- f. nome commerciale, tipologia e quantitativi delle materie prime utilizzate per tipo di lavorazione. Per i prodotti contenenti COV dovrà essere riportato il nome commerciale del prodotto, i litri o i kg utilizzati, il peso specifico ed il contenuto in COV (in g/kg o in g/l). Per le attività di saldatura il nome commerciale ed il numero di elettrodi e la quantità di filo continuo utilizzati;
- g. generalità del responsabile preposto al controllo delle attività ed al rispetto degli accordi contrattuali e delle prescrizioni normative;
- h. tabulati registrati dall'ancimetro nel periodo interessato dalle operazioni in bacino;
- i. quantitativi di acque utilizzate per i lavaggi delle navi e la pulizia del bacino, riportando i volumi di approvvigionamento, i volumi registrati allo scarico e la stima del contributo derivante dalle acque di dilavamento piazzali alimentate all'impianto di depurazione.

Con cadenza annuale la Società provvederà a trasmettere agli Enti competenti per il controllo una relazione riepilogativa delle attività come sopra registrate.

Caratteristiche strutturali e tecniche dei punti di emissione e di prelievo: tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata in autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici presentati, riportando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo.

I condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013.

L'accesso alle postazioni di prelievo e lo stazionamento di persone ed apparecchiature in quota deve avvenire in sicurezza, in accordo alla vigente normativa di settore. Presso i punti di misurazione dovranno essere disponibili i servizi ausiliari utili all'esecuzione delle misure.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'Azienda potrà applicare altre opzioni (opportunitamente documentate) e, comunque, concordate con questa S.T. di ARPA Sicilia. Nel caso in cui qualunque norma tecnica indicata nel presente parere o in autorizzazione o comunque pertinente sia modificata o integrata, l'Azienda dovrà recepire quanto modificato o implementato. In caso di abrogazione si intende traslato il rispetto delle

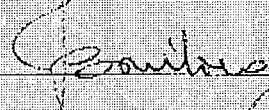


condizioni alla norma tecnica successiva emanata dagli organismi nazionali di normazione riconosciuti in sostituzione della precedente.

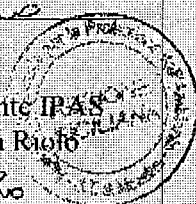
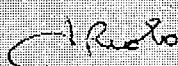
La presente si trasmette per quanto di competenza, restando disponibili per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Messina, 31.10.2017

Il C.T.P.E. Chimico
Dott. Francesco Barilaro



Il Chimico Dirigente IPAS
Dott.ssa Daniela Riolo



Il Responsabile dell'U.O.
Dott. Giovanni Patti

